

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i>		- 24.999,99
di cui al capitolo		
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da con vincolo di specifica destinazione, ecc.		- 24.999,99
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>		+ 24.999,99
di cui ai capitoli		
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti		+ 24.999,99
Articoli		
8. Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	+ 8.333,33	
11. Assessorato regionale della salute	+ 4.166,67	
108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale non erogati nell'esercizio di competenza		+ 12.499,99
Articolo		
93. Somme da ripartire	+ 12.499,99	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.9.607)017

DECRETO 24 febbraio 2012.

Direttive concernenti modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 8 "Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose", così come integrato e modificato dall'art. 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dagli artt. 20, 47 e 49 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, dall'art. 110, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che prevede la concessione di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario ed alla

copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie, nonché la costituzione di un fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario a sostegno dell'operatività in argomento;

Visto, l'articolo 3, comma 2, legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 che ha esteso i benefici di cui al citato art. 8 della legge regionale n. 23/2008 alle imprese agricole;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 8, così come modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, che prevede che "L'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 e al comma 2 bis";

Visto, altresì, il comma 4 bis del medesimo art. 8, introdotto dall'art. 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e modificato dall'art. 3, comma 3, lett. b), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, che prescrive che "Con il decreto di cui al comma 4 l'Assessore regionale per l'economia può prevedere l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni";

zioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri”;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);

Vista la convenzione stipulata il 9 gennaio 1959 tra la Regione siciliana e l'IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. (oggi IRFIS Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.A.), aggiornata con atto aggiuntivo del 19 luglio 1982, che regola i rapporti tra l'Istituto gestore e la Regione siciliana relativamente alla gestione del fondo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;

Visto il decreto n. 23 del 9 febbraio 2009 dell'Assessore regionale per l'industria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13;

Visto il decreto del ragioniere generale – Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro n. 50 del 25 gennaio 2012, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia di cui al comma 2 bis dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 dell'art. 8 della citata legge regionale n. 23/2008;

Sentito l'Assessore regionale per le attività produttive nonché l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari così come prescritto dal comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2008 come modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, che hanno espresso il loro avviso rispettivamente con nota prot. n. 941/Gab del 23 febbraio 2012 e con nota prot. n. 12361 del 24 febbraio 2012;

Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal predetto articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le allegate direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni in favore delle piccole e medie imprese a fronte di finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario ed alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie, nonché per il funzionamento del fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario a sostegno dell'operatività in argomento.

Art. 2

Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 ed al comma 2 bis del richiamato art. 8 l'iniziale copertura finanziaria di trenta milioni di euro è incrementata di cinque milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica

di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Art. 3

Della complessiva dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 viene destinata la somma di quindici milioni di euro per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2 bis del citato art. 8 (“Fondo di garanzia”).

Art. 4

Le attività di comunicazione, diffusione e propaganda delle agevolazioni in argomento saranno a cura dell'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari per le imprese agricole ed a cura dell'Assessorato regionale delle attività produttive per le altre imprese e saranno coordinate dal comitato paritetico di cui al successivo articolo.

Art. 5

È istituito un comitato paritetico costituito da quattro membri di cui uno, nella qualità di presidente, designato dall'Assessore regionale per l'economia, uno designato dall'Assessore regionale per le attività produttive, uno designato dall'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari ed uno designato dall'IRFIS Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.A.; per la partecipazione al suddetto comitato non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Art. 6

Il presente decreto sostituisce il decreto n. 23 del 9 febbraio 2009 dell'Assessore regionale per l'industria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009.

Art. 7

Il presente decreto, con il relativo allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed è reso disponibile nel sito internet dell'Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 24 febbraio 2012.

ARMAO

Allegato

**Art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23
e successive modifiche ed integrazioni**

Premessa

L'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, prevede la concessione in favore delle piccole e medie imprese industriali ed ospedaliere, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.

Tali benefici sono stati estesi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, alle imprese turistico alberghiere, come definite dalla vigente legislazione regionale, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, alle imprese agricole.

Il comma 4 del suddetto art. 8 l.r. 23/2008, così come modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, demanda ad un apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, l'emanazione delle disposizioni esecutive. In attuazione di tale previsione vengono pertanto di seguito definite, nel rispetto delle norme regionali e

nazionali e in conformità al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni.

Il comma 4 bis del medesimo art. 8, introdotto dall'art. 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e modificato dall'art. 3, comma 3, lett. b), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, prevede l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 del citato art. 8, per la concessione delle agevolazioni anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.

Con decreto del ragioniere generale - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, n. 50 del 25 gennaio 2012, è stato costituito il Fondo di garanzia di cui al comma 2 bis dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 dell'art. 8 della citata legge regionale n. 23/2008.

Restano rimesse alla Ragioneria generale - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - le attività di direzione e di vigilanza sull'attuazione dell'intervento nonché la formulazione delle ulteriori indicazioni eventualmente occorrenti con riferimento alle concrete modalità operative, inclusa l'approvazione di uno schema-tipo di convenzione aperta a tutte le banche operanti in Sicilia interessate al finanziamento di operazioni di consolidamento.

Definizioni

La terminologia di seguito utilizzata fa riferimento a definizioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente. Nel prosieguo, si intende per:

a) "Direttive", le presenti Direttive, contenenti le disposizioni esecutive per l'attuazione delle agevolazioni di cui in premessa, adottate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 23/2008 così come modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sentito l'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari;

b) "Amministrazione", l'Assessorato regionale per l'economia;

c) "PMI", la micro, piccola o media impresa come definita dalla normativa comunitaria e nazionale: raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea serie L n. 124 del 20 maggio 2003) e conseguente decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese);

d) "Regolamento de minimis", ovvero "Regolamento n. 1998/2006", il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379;

e) "Fondo regionale", il fondo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;

f) "Fondo di garanzia", il fondo istituito con il decreto del ragioniere generale - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro n. 50 del 25 gennaio 2012, di cui al comma 2 bis dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 dell'art. 8 della citata legge regionale n. 23/2008;

g) "Garanzia Diretta", indica la garanzia prestata dal "Fondo di garanzia" direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

h) "Banche": le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, testo unico bancario;

i) "Soggetto Gestore", il soggetto incaricato di svolgere - sotto la direzione dell'Amministrazione - le attività di gestione e valutazione delle domande, la concessione delle garanzie, l'erogazione dei contributi, la gestione delle procedure di revoca e l'espletamento di ispezioni e controlli;

l) "Banca convenzionata", la banca che abbia stipulato con il soggetto gestore una convenzione - conforme allo schema-tipo approvato con decreto del ragioniere generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - per la regolamentazione dei rapporti relativi alla fruizione delle agevolazioni per i finanziamenti di consolidamento di passività a breve termine ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Modalità e procedure per la concessione dei contributi in conto interesse

1. Generalità

Il contributo in conto interessi per il consolidamento a medio e lungo termine delle passività a breve, previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni, è finalizzato a favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese beneficiarie ed a facilitarne i rapporti con il sistema bancario.

Gli aiuti sono concessi mediante la procedura valutativa di cui all'articolo 187 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con procedimento "a sportello".

La gestione dell'intervento è assicurata dall'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A. oggi IRFIS Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.A., in qualità di gestore del "Fondo regionale".

L'attuazione dell'intervento avviene per il tramite delle banche appositamente convenzionate con il soggetto gestore dell'intervento.

Le presenti direttive sono emanate - e devono intendersi - nel rispetto delle condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE ai regimi per gli aiuti di Stato attuati secondo la regola del de minimis di cui al citato regolamento CE n. 1998/2006.

L'attuazione dell'intervento, pertanto, non necessita di autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea.

Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 ed al comma 2 bis del richiamato art. 8 l'iniziale copertura finanziaria di trenta milioni di euro è stata incrementata di cinque milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel Fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Di tale complessiva dotazione finanziaria è stata destinata la somma di quindici milioni di euro alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 2 bis del citato art. 8 ("Fondo di garanzia").

2. Beneficiari

I soggetti destinatari dell'intervento agevolativo sono le "PMI", come definite al punto 2, regolarmente iscritte al registro delle imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, operanti nel settore industriale ed aventi sede legale nel territorio della Regione siciliana, che effettuano operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve esistenti nei confronti del sistema bancario.

Ai fini dell'ammissione ai benefici, si considerano "industriali" le attività comprese nelle seguenti sezioni della classificazione ATECO 2007:

- sezione B "Estrazione di minerali da cave e miniere";
- sezione C "Attività manifatturiere";
- sezione D "Fornitura di energia elettrica, gas e aria condizionata";
- sezione E "Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento";
- sezione F "Costruzioni";
- nonché le attività di servizi nei limiti indicati alla lettera C) dell'allegato 1 al decreto del Ministro per le attività produttive 1° febbraio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2006, n. 67).

Tali benefici sono stati estesi, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, alle imprese turistico alberghiere, come definite dalla vigente legislazione regionale, nonché, ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, alle imprese agricole.

Il comma 4 bis del medesimo art. 8, introdotto dall'art. 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e modificato dall'art. 3, comma 3, lett. b), della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, prevede l'utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri.

L'aiuto non si applica nei casi esclusi dall'art. 1 del Regolamento de minimis.

Non possono inoltre fruire delle agevolazioni le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 2004/C 244/02, pubblicati nella G.U.C.E. serie C n. 244 dell'1 ottobre 2004, nonché quelle in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Operazioni e spese agevolabili

Sono agevolabili i finanziamenti concessi da "Banche convenzionate" ai "beneficiari" per operazioni di consolidamento a medio e

lungo termine delle seguenti passività a breve a titolo oneroso esistenti nei confronti del sistema bancario, inteso come l'insieme delle banche e delle società di leasing e di factoring, esistenti alla data di presentazione della domanda: scoperti di conto corrente, anticipazioni scadute su crediti, titoli o merci, anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta, finanziamenti a breve termine non completamente scaduti, rate di finanziamento a medio e lungo termine e canoni di leasing scaduti e non pagati alla data di presentazione della domanda; sono altresì agevolabili le spese eventualmente da sostenere per l'acquisizione della garanzia che assiste il suddetto finanziamento a lungo termine.

L'importo massimo del finanziamento agevolabile non può superare il 90% dell'esposizione in essere al momento della presentazione della domanda, aumentato degli oneri relativi alle correlate garanzie. Il restante 10%, in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della più volte citata l.r. n. 23/2008, non può essere agevolato in quanto considerato a titolo di concorso da parte del beneficiario.

Le agevolazioni di cui all'art. 8 possono essere richieste soltanto per il consolidamento di debiti ascrivibili ad attività riconducibili a unità produttive ubicate in Sicilia.

L'ammontare complessivo delle passività da consolidare viene attestato dalla banca convenzionata, previa acquisizione di idonea documentazione.

I finanziamenti di consolidamento devono avere una durata compresa tra 18 mesi e 5 anni.

Il rimborso deve avvenire mediante il pagamento di rate periodiche, trimestrali o semestrali.

Il tasso di interesse applicato alle operazioni di consolidamento è liberamente determinato tra la banca ed il beneficiario nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 32/2000. Il tasso di riferimento da applicare è quello vigente il giorno della stipula del finanziamento.

4. Agevolazione concedibile

Il finanziamento agevolabile può fruire di un contributo in conto interessi nella misura stabilita dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. n. 32/2000, corrispondente al 60 per cento del tasso di interesse applicato. La misura del contributo è aumentata al 70 per cento nel caso in cui i beneficiari siano società cooperative oppure imprese giovanili. A tal fine sono considerate imprese "giovani":

- le imprese individuali il cui titolare non abbia ancora compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda;
- le società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla suddetta data di presentazione della domanda;
- le società di capitali, ivi comprese le società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla suddetta data di presentazione della domanda e in cui anche l'organo di amministrazione sia composto in maggioranza da giovani secondo la definizione sopra indicata.

L'agevolazione è concessa nei limiti massimi consentiti dalla regola de minimis (reg. CE n. 1998/2006), secondo la quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può eccedere il limite di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (fiscali).

Il soggetto gestore assicura l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 del regolamento CE n. 1998/2006.

Il contributo sugli interessi oggetto del provvedimento di concessione è erogato con decorrenza dalla data di stipula del contratto, che deve essere successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione da parte della banca convenzionata.

5. Soggetto gestore

Gli adempimenti necessari per la gestione e valutazione delle domande, la concessione delle agevolazioni e la gestione finanziaria delle relative somme, la gestione delle procedure di revoca nonché l'espletamento di ispezioni e controlli, sono assicurati da un Soggetto gestore selezionato ai sensi dell'articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i.

In attesa dell'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le attività istruttorie e di erogazione sono svolte dall'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A. oggi IRFIS Finanziaria per lo sviluppo della Sicilia S.p.A., in qualità di gestore del "Fondo regionale".

6. Procedura per la concessione degli aiuti

La domanda di ammissione all'agevolazione, redatta sull'apposito modulo messo a disposizione dal soggetto gestore – anche attraverso il proprio sito internet – e debitamente sottoscritta dall'impresa richiedente, deve essere presentata ad una delle banche convenzionate.

La banca convenzionata, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi, delibera l'intervento creditizio richiesto, appone timbro e firma sull'istanza di agevolazione e la inoltra al soggetto gestore, compilata in ogni parte e completa della documentazione in essa elencata, a mezzo "Posta elettronica certificata" (PEC) all'indirizzo e-mail appositamente predisposto.

Il termine iniziale per la trasmissione della domanda di ammissione alle agevolazioni al soggetto gestore decorre dal primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del decreto di approvazione del testo della Convenzione da sottoscrivere tra il soggetto e gestore e banche.

Le domande inviate prima del suddetto termine o predisposte su modello non conforme a quello previsto sono considerate irricevibili. L'eventuale correlata documentazione è restituita a richiesta e a spese del mittente.

Entro 15 giorni dall'invio elettronico della domanda, gli allegati nella stessa indicati devono essere prodotti al soggetto gestore, pena l'archiviazione dell'istanza da comunicarsi sia alla Banca convenzionata sia all'impresa richiedente.

Tra gli allegati alla domanda è compresa una specifica dichiarazione dell'impresa interessata relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno, durante il periodo di fruizione delle agevolazioni, a comunicare l'eventuale ottenimento di ulteriori agevolazioni a titolo della regola de minimis entro 10 giorni dal relativo conseguimento.

La dichiarazione di cui sopra e la altre rilasciate nella domanda devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il soggetto gestore procede all'esame delle istanze secondo l'ordine cronologico, con le modalità della procedura valutativa a sportello di cui all'art. 187, comma 3, della legge regionale n. 32/2000.

Il predetto esame concerne la sussistenza delle condizioni previste dalle presenti Direttive e dalle altre pertinenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché l'accertamento che il contributo richiesto, cumulato con gli altri eventuali ricevuti dall'impresa durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato ed i due esercizi finanziari precedenti, non eccede il massimale previsto dal Regolamento de minimis più volte citato.

Il soggetto gestore può richiedere l'integrazione dei documenti, la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'istruttoria, con una specifica nota indirizzata alla Banca convenzionata e, per conoscenza, all'impresa interessata.

La banca convenzionata è tenuta a rispondere al soggetto gestore, in modo puntuale e completo, entro due mesi dall'inoltro della richiesta medesima; in caso di mancata o incompleta risposta nei termini, il soggetto gestore procede ad un unico ulteriore sollecito, assegnando 5 giorni lavorativi per il riscontro, decorsi i quali procede all'archiviazione della domanda, dandone formale comunicazione all'impresa e alla banca convenzionata.

Il soggetto gestore, entro 45 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda da parte della banca convenzionata – termine che, in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni, rimane sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta stessa ed il relativo riscontro – completa di tutti gli elementi previsti dalle presenti direttive, procede alla istruttoria della pratica, assume le conseguenti deliberazioni e ne comunica l'esito alla stessa banca convenzionata e per conoscenza all'impresa richiedente specificando, in caso positivo, anche l'importo e la durata del finanziamento ammesso e quello del contributo sulla base del tasso applicato. Analogamente viene comunicato, con specifica nota motivata, l'eventuale rigetto della domanda per mancanza dei requisiti richiesti ovvero per esaurimento dei fondi.

Il contratto di finanziamento deve essere stipulato entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione dell'agevolazione e deve contenere, tra l'altro, il piano di ammortamento al tasso contrattualmente determinato tra le parti al momento del perfezionamento dell'operazione, l'indicazione del contributo in conto interessi determinato sull'importo e la durata del finanziamento ammesso.

Tale piano di ammortamento si dovrà sviluppare in rate trimestrali o semestrali costanti e posticipate calcolate, sulla base dell'anno commerciale, con il criterio del tasso nominale, con scadenze corrispondenti alla fine di ciascun trimestre o semestre solari di ogni anno.

Entro i 15 giorni lavorativi successivi, la banca convenzionata trasmette al soggetto gestore copia del contratto di cui sopra.

Entro il periodo di utilizzo e preammortamento, la banca convenzionata deve altresì trasmettere al soggetto gestore la dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento alle finalità previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

In mancanza di tale dichiarazione il soggetto gestore assegna alla banca convenzionata un ulteriore termine di 30 giorni, trascorso

il quale avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa, per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dall'intervento.

Nelle more delle determinazioni del soggetto gestore, la banca convenzionata, su domanda della società richiedente e previa comunicazione al gestore stesso, può procedere alla stipula del contratto di finanziamento, fermo restando che il beneficio verrà corrisposto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, solo dopo la formale concessione dell'agevolazione.

7. Erogazione del contributo

Il soggetto gestore, ricevuti da parte della banca convenzionata i documenti previsti, dispone l'erogazione del contributo per competenza, in correlazione con le scadenze contrattuali del preammortamento e dell'ammortamento. L'erogazione viene effettuata in favore della banca convenzionata la quale, verificato il regolare pagamento della rata, accredita tempestivamente i contributi all'impresa beneficiaria. Per il periodo di utilizzo e preammortamento il contributo viene commisurato, "ratione temporis", alle somme effettivamente erogate.

In caso di ritardato pagamento della rata scaduta contrattualmente, la banca convenzionata trattiene il contributo fino ad avvenuto pagamento della stessa.

8. Variazioni

Le eventuali variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere tempestivamente comunicate dalla banca convenzionata al soggetto gestore per gli opportuni provvedimenti di competenza.

9. Revocche

Durante il periodo di ammortamento, la banca convenzionata deve tempestivamente comunicare al Soggetto gestore il verificarsi di eventi di cui sia venuta a conoscenza suscettibili di incidere sui presupposti per il mantenimento delle agevolazioni concesse.

Revoca parziale

Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nei casi di:

- a) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria durante il periodo di fruizione delle agevolazioni;
- c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali;
- d) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui alle presenti Direttive da parte dell'impresa beneficiaria;
- e) rinegoziazione del finanziamento.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d).

Nell'ipotesi di cui alla lettera e), il contributo viene rideterminato in base al nuovo piano di ammortamento, nel rispetto della regola de minimis e delle prescrizioni delle presenti direttive.

I contributi indebitamente percepiti successivamente alla data di cessazione sono recuperati secondo le modalità di seguito specificate.

Revoca totale

Il contributo è revocato totalmente nei casi di:

- a) violazione delle norme sul cumulo;
- b) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nelle presenti direttive e nel provvedimento di concessione del contributo;
- c) concessione del contributo sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti o dati incompleti, falsi, inesatti o reticenti;
- d) inadempimento dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai pertinenti contratti collettivi di lavoro e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante l'operazione agevolata;
- f) impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.

Nei casi di revoca totale, l'intero importo dei contributi erogati è recuperato secondo le modalità di seguito specificate.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale o parziale, il soggetto gestore – ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 – comunica agli interessati (soggetto beneficiario e banca convenzionata) l'avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presen-

tare eventuali controdeduzioni, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro di spedizione.

Il soggetto gestore esamina le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di valutazione.

Entro i novanta giorni successivi alla predetta comunicazione di avvio del procedimento – termine che, in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, rimane sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta stessa ed il relativo riscontro ovvero lo spirare del tempo a tal fine assegnato – il gestore adotta il provvedimento conclusivo, di revoca o di archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

In caso di revoca il gestore provvede alla determinazione delle eventuali somme dovute a titolo restituzione di contributi indebitamente percepiti, interessi e sanzioni.

10. Restituzione dei contributi

In caso di revoca, il recupero dei contributi è effettuato dal soggetto gestore secondo le disposizioni delle presenti direttive, del provvedimento di concessione, le previsioni della legge regionale n. 32/2000 e la normativa civilistica in materia.

I contributi revocati, parzialmente o totalmente, ad eccezione del caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento europeo vigente alla data della loro erogazione per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettiva restituzione al soggetto gestore.

In caso di revoca degli interventi ai sensi dell'art. 191, comma 1, della legge regionale 32/2000, alla restituzione del contributo maggiorato come sopra è cumulata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo del contributo indebitamente fruito.

La concreta determinazione della sanzione è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni in materia di sanzioni amministrative, con particolare riferimento ai criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i.

Nel caso in cui, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto definitivo di revoca, i destinatari non abbiano versato quanto dovuto, il Soggetto gestore provvederà ad attivare la procedura di recupero coattivo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni, dandone tempestivamente avviso all'Assessorato competente.

11. Verifiche, controlli e monitoraggio

Dalla data di accoglimento dell'istanza e per tutto il periodo di fruizione delle agevolazioni, il Soggetto gestore effettua controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, ovvero presso la banca convenzionata, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti Direttive, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione dei benefici nonché ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente intervento.

Modalità e procedure per la concessione di garanzie

1. Soggetti richiedenti

Possono richiedere la garanzia diretta le banche a condizione che adempiano alle prescrizioni dell'art. 110 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e cioè che garantiscano che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento siano mantenuti in una percentuale pari al cinquanta per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione di consolidamento.

2. Soggetti beneficiari

Sono i medesimi soggetti indicati alla voce "Beneficiari" di cui alle modalità e procedure per la concessione di contributi in conto interessi della presente direttiva.

3. Natura e misura massima dell'agevolazione

3.1. Natura della garanzia - La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce alla singola operazione di consolidamento.

3.2. Copertura massima delle operazioni - La garanzia diretta può essere concessa in misura non superiore al 50% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici contributivi.

3.3. Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione - Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la garanzia diretta copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, delle banche richiedenti nei confronti dei soggetti beneficiari, calcolato al sessantesimo giorno successivo all'intimazione di pagamento di cui al punto 6, in misura non superiore al 50%.

4. Richieste di ammissione

4.1. La richiesta di ammissione deve pervenire al gestore contestualmente alla delibera di concessione del consolidamento. L'organo deliberante nella medesima seduta si esprimerà sulla concessione sia della garanzia sia del contributo in conto interessi.

4.2. Le richieste di ammissione devono essere inoltrate al gestore sul modulo di richiesta dallo stesso predisposto.

5. Inefficacia della garanzia diretta

La garanzia diretta è inefficace qualora non sia rispettato l'impegno a mantenere i fidi commerciali in essere in una percentuale pari al cinquanta per cento dell'importo consolidato.

6. Avvio delle procedure di recupero

6.1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, le banche richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al gestore, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate scadute, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata insoluita, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

6.2. Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento di cui al punto precedente può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

7. Attivazione del Fondo

7.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del fondo - Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 6 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario, le banche possono richiedere l'attivazione del fondo.

7.2. Richiesta di attivazione del fondo - La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio dell'intimazione di cui al punto 6. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del fondo.

7.3. Documentazione - Alla richiesta di attivazione del fondo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la data di inadempimento, come definita al punto 6;
- b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
- c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 6, comprensivo delle rate non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
- d) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.

8. Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito

Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 7.3. il gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima deliberata dall'organo preposto alla gestione del fondo in sede di ammissione dell'operazione all'intervento.

9. Surrogazione legale

9.1. Surrogazione legale - A seguito della liquidazione della garanzia al soggetto richiedente, il fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.

9.2. Relazione sulle attività di recupero - Il gestore predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame dell'organo di gestione del fondo.

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 17 febbraio 2012.

Approvazione dell'elenco regionale delle scuole non paritarie della Regione siciliana per il triennio 2011/2014.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di pubblica istruzione;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263

- Regolamento applicativo della legge n. 27/06;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008

- Linee guida per l'attuazione del regolamento n. 263/07;

Vista la circolare dirigenziale n. 3/prot. 757 del 17 febbraio 2011 - Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della regione Siciliana ai fini dell'inclusione e del mantenimento nell'elenco regionale delle "Scuole non paritarie" per l'anno scolastico 2011/12;

Viste le istanze prodotte dalle istituzioni scolastiche, di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Vista la completezza e la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai gestori ai sensi della legge 3 febbraio 2006, n. 27 e del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 263 - Regolamento applicativo della legge n. 27/06; C.D. n. 3/757 del 17 febbraio 2011;

Ritenuto che sussistono le condizioni richieste per l'approvazione dell'elenco regionale delle scuole non paritarie della Regione siciliana delle istituzioni scolastiche non paritarie, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, che ne hanno fatto richiesta;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa citato, ai sensi della legge 3 febbraio 2006, n. 27, del decreto ministeriale del 29 novembre 2007, n. 263 - Regolamento applicativo della legge n. 27/06 e della C.D. n. 3/757 del 17 febbraio 2011, è approvato l'elenco regionale delle scuole non paritarie della Regione siciliana per il triennio 2011/2014.

Art. 2

L'elenco di cui all'art. 1 sarà pubblicato: a) sito ufficiale della Regione siciliana (<http://pti.regione.sicilia.it>); b) *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

L'elenco di cui all'art. 1 sarà trasmesso all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e agli uffici scolastici provinciali della Sicilia i quali provvederanno all'affissione all'albo.

Palermo, 17 febbraio 2012.

ALBERT